



COMUNE DI CORMÒNS

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- Approvato con decreto commissariale n. 350 del 11/05/1994
- Modificato con deliberazione consiliare n. 320 del 24/01/1997
- Modificato con deliberazione consiliare n. 254 del 01/03/2006
- Modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 16/11/2011

INDICE SISTEMATICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag.	3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag.	3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	pag.	3
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag.	4
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	pag.	4
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza	pag.	4
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag.	5
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag.	5
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag.	5
Art. 10 - Obblighi del concessionario	pag.	5
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag.	6
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee	pag.	6

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune	pag.	7
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie	pag.	7
Art. 15 - Tariffe	pag.	7
Art. 16 - Soggetti passivi	pag.	7
Art. 17 - Durata dell'occupazione	pag.	7
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa	pag.	8
Art. 19 - Misura dello spazio occupato	pag.	8
Art. 20 - Passi carrabili	pag.	8
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico	pag.	8
Art. 22 - Distributori di carburante	pag.	8
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag.	9
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	pag.	9
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari	pag.	9
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa	pag.	10
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente	pag.	10
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa	pag.	10
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea	pag.	11
Art. 30 - Esenzione dalla tassa	pag.	11
Art. 31 - Esclusione dalla tassa	pag.	12
Art. 32 - Sanzioni	pag.	12
Art. 33 - Versamento della tassa	pag.	13
Art. 34 - Rimborsi	pag.	13
Art. 35 - Ruoli coattivi	pag.	13
Art. 36 - Ricorsi	pag.	13
Art. 37 - Entrata in vigore	pag.	13

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc, nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs e D.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dalla competente autorità comunale su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, **entro 30 giorni** dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno **15 giorni** prima della data di richiesta dell'occupazione.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico collegate a una previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale non hanno obbligo di presentare la denuncia. Tale obbligo, ai sensi dell'art. 50, comma 5, è assolto con la compilazione dell'apposito modulo di versamento e con il conseguente pagamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata **entro 30 giorni** dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il

31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia deve contenere elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente la decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
 2. La concessione deve inoltre contenere una espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
 3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione e sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
 5. Per le occupazioni temporanee il termine per la autorizzazione o diniego è stabilito in almeno **15 giorni lavorativi** antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
- 5/bis. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, per le occupazioni temporanee che comportano la collocazione di banchetti allo scopo della sola raccolta di sottoscrizioni, il termine di cui al comma 5 è stabilito in **almeno 5 giorni**.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alle esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso

negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quarto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 comma 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando o la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 8 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei **30 (trenta)** giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei **15 (quindici)** giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41. comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi di concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione Gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 del 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al **20** per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in **due categorie** come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - **Prima categoria - 100 per cento;**
 - **Seconda categoria - riduzione 30 per cento.**

Art. 16 Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17 Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misura di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando l'apertura dell'accesso misurata per la profondità del marciapiede o del manufatto. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manufatto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato decreto legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni Temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi *i* e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa, ed è graduata, nell'ambito delle categorie sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, il territorio comunale è stato diviso in numero due categorie:
 - 1) fino a 12 ore: **riduzione del 50 per cento;**
 - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: **tariffa intera.**
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - 1) fino a 30 giorni **tariffa intera**
 - 2) oltre 30 giorni e fino ai 60 giorni il **30 per cento di riduzione**
 - 3) oltre i 60 giorni il **50 per cento di riduzione**
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, conduttore ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di Euro 25,82.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del **20 per cento**.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato, nelle riduzioni in calce, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa nelle riduzioni in calce, è diminuita del trenta per cento per aree o spazi in prima categoria e in seconda categoria.

Art. 27
Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono, stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art.42 comma 5, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del **10 per cento**. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del **50 per cento** sino a **100 mq**, del **25 per cento** per la parte eccedente **100 mq**. E fino a **1000 mq**, del **10 per cento** per la parte eccedente **1000 mq**.
 - 2) Ai sensi dell'art, 44, comma I, lett. c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta **ad un terzo**.
 - 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al **30 per cento**.
 - 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al **50 per cento**.
 - 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq, la tariffa è calcolata in ragione del **10 per cento**.
 - 6) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria al **50 per cento**.
 - 7) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o dal altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - 8) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al **30 per cento**.

Art. 28
Passi carrabili — Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere, definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta **ad un terzo**;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al **30 per cento** e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al **50 per cento** per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte **dell'80 per cento**. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del **50 per cento** fino a 100 mq., dal **25 per cento per** la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., e del **10 per cento** per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali e sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'**80 per cento**.
 - comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del **50 per cento**;
 - comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del **50 per cento** sia rientranti nella prima categoria sia nella seconda categoria.

Art. 30
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L.15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene la privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche o referendarie non viene applicata l'imposta nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico venga effettuata con tavolini o simili, per finalità di ordine politico o referendario ed avvenga durante campagne elettorali o referendarie, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - i) in ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dall'art. 3 della L.28/12/1995, n.549, la tassa:

- non e' dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
 - non e' dovuta per i passi carrabili;
 - non e' dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - non e' dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad **un'ora**;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle **6 ore**.

Art. 31 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale ed, ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Ai sensi della Legge 28-12-1995 n.549 sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 32 Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 52,00.
2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 33
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro **30 giorni** dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento i conto corrente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione.

Art. 34
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35
Ruoli Coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione, con le procedure di cui al comma 6 dell'art.52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36
Ricorsi

A norma dell'art. 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie in materia di tributi comunali e locali, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso al competente Direttore Regionale delle Entrate. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Il ricorso contro il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non può essere proposto prima del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio, ai sensi delle norme speciali in materia.